

## REGOLAMENTO (CEE) N. 3802/88 DELLA COMMISSIONE

del 6 dicembre 1988

che modifica il regolamento (CEE) n. 3194/88 e che porta a 700 000 t il quantitativo globale oggetto della gara permanente per l'esportazione di frumento tenero panificabile detenuto dall'organismo d'intervento tedesco

## LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (\*), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2211/88 (\*\*), in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1836/82 della Commissione, del 7 luglio 1982, che fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento (\*), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2418/87 (\*\*),

considerando che il regolamento (CEE) n. 3194/88 della Commissione (\*), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3626/88 (\*\*), ha indetto una gara permanente per l'esportazione di 300 000 t di frumento tenero panificabile detenuto dall'organismo d'intervento tedesco; che la Germania, con una comunicazione in data 1° dicembre 1988, ha reso nota alla Commissione l'intenzione del proprio organismo d'intervento di procedere ad un aumento di 400 000 t del quantitativo oggetto della gara a fini di esportazione; che è opportuno portare a 700 000 t il quantitativo globale oggetto della gara permanente per l'esportazione di frumento tenero panificabile detenuto dall'organismo d'intervento tedesco;

considerando che, tenuto conto dell'aumento dei quantitativi oggetto della gara, è necessario apportare talune modifiche all'elenco delle regioni e dei quantitativi imma-

gazzinati; che occorre quindi modificare l'allegato I del regolamento (CEE) n. 3194/88;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il testo dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3194/88 è sostituito dal seguente testo:

*\* Articolo 2*

1. La gara concerne un quantitativo massimo di 700 000 t di frumento tenero panificabile da esportare verso tutti i paesi terzi.
2. Le regioni nelle quali sono immagazzinate le 700 000 t di frumento tenero panificabile figurano nell'allegato I.\*

*Articolo 2*

L'allegato I del regolamento (CEE) n. 3194/88 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno dei Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 dicembre 1988.

*Per la Commissione*

Fruus ANDRIESEN

*Vicepresidente*

(\*) GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

(†) GU n. L 197 del 26. 7. 1988, pag. 16.

(‡) GU n. L 202 del 9. 7. 1982, pag. 23.

(§) GU n. L 223 dell'11. 8. 1987, pag. 5.

(¶) GU n. L 284 del 19. 10. 1988, pag. 14.

(||) GU n. L 316 del 23. 11. 1988, pag. 33.